**GEORGIA**

INFORMAZIONI GENERALI

Non risultano particolari preclusioni al godimento di diritti in materia civile da parte di persone fisiche o giuridiche italiane in Georgia per quanto riguarda l'acquisto di beni immobili, la costituzione di società, l'assunzione di cariche sociali, la realizzazione di sedi societarie e l'acquisizione di quote in società di diritto georgiane.

Fanno eccezione i terreni ad uso agricolo per i quali, ai sensi della legge georgiana “*sulla proprietà del terreno agricolo*” (Organic Law of Georgia on Agricultural Land Ownership <https://matsne.gov.ge/en/document/view/4596123?publication=0>) del 25.06.2019, il cittadino straniero non può acquisire la proprietà di terreni agricoli situati in territorio georgiano. Ai sensi del diritto georgiano, è ad ogni modo possibile la locazione di un fondo agricolo da parte di un cittadino straniero, mentre le società regolate dal diritto georgiano possono acquisire la titolarità di un terreno agricolo solo a condizione che il 51% della società stessa appartenga ad un cittadino georgiano. Il cittadino straniero può comunque ricevere il terreno ad uso agricolo per eredità.

ACCORDI IN VIGORE:

* CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO (firmata a Roma il 31.10.2000, in vigore dal 19.02.2004)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>